

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
CAPO I.....	2
GENERALITA'	2
Art. 1 - Elementi costitutivi del P.I.P.....	2
Art. 2 - Contenuto ed efficacia del P.I.P.....	2
Art. 3 – Prescrizioni di natura geologica e geosismica	3
Art. 4 - Rapporti con lo strumento urbanistico generale	3
Art. 5 - Destinazioni d'uso interne all'area P.I.P.	3
Art. 6 - Strumenti di attuazione e gestione	4
Art. 7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature tecnologiche	5
Art. 8 - Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche	5
Art. 9 - Richieste di insediamento nelle aree del Piano	5
Art. 10 - Convenzione tra Comune e assegnatari.....	6
Art. 11 - Definizione di indici e parametri urbanistici utilizzati	7
CAPO II	9
NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NELLE AREE DEL P.I.P.	9
Art. 12 – DA – zona per insediamenti artigianali	9
Art. 13 – DIC – zona per insediamenti industriali di completamento e/o satura	10
Art. 14 – DAC – zona per insediamenti artigianali di completamento e/o satura.....	10
Art. 15 – DC – zona per insediamenti commerciali e artigianali.....	11
Art. 16 – DCC – zona per insediamenti commerciali di completamento	11
Art. 17 – DTA – attrezzature turistiche	12
Art. 18 – DS – zona a servizi (parcheggi e verde vivo)	12
Art. 19 – DDC – distributori di carburante	12
Art. 20 – DP – fascia perifluviale	13
Art. 21 – Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi	13
a) Zona DA	13
b) Zone DIC e DAC.....	13
c) Zone DC e DCC.....	14
Art. 22 - Parcheggi e verde	14
Art. 23 - Recinzioni	14
Art. 24 – Accessi carrabili e viabilità interna degli insediamenti	14
Art. 25 – Volumi tecnici complementari	14
Art. 26 – Aree residuali	15
Art. 27 – Distanza dalle strade e dalla ferrovia.....	15
Art. 28 – Fascia di rispetto elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992)	15
CAPO III.....	17
REALIZZAZIONE DELLE OPERE - SICUREZZA DEGLI EDIFICI	17
Art. 29 - Norme generali di sicurezza.....	17
Art. 30 - Prescrizioni generali antincendio	17
Art. 31 - Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL	17
Art. 32 – Altri requisiti relativi alla sicurezza.....	18
Art. 33 - Forni e camini industriali	20
CAPO IV	21
REALIZZAZIONE DELLE OPERE - NORME IGIENICHE E AMBIENTALI	21
Art. 35 - Norme generali.....	21
Art. 36 - Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere architettoniche	21
Art. 37 - Requisiti relativi alla purezza dell'aria.....	22
Art. 38 - Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile	22
Art. 39 – Modalità generali di scarico delle acque	23
Art. 40 - Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi	24
Art. 41 - Altri scarichi industriali.....	25
Art. 42 - Serbatoi di carburante e di oli combustibili.....	25
Art. 43 - Scarichi di vapori e di gas - norme antismog	25
Art. 44 – Fonti di inquinamento elettromagnetico.....	26

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1 - Elementi costitutivi del P.I.P.

Sono elementi costitutivi del Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune di Apollosa gli elaborati di seguito elencati:

Elaborati serie “F” – Fascicolati

- 01-F1 Relazione illustrativa
- 02-F2 Norme di Attuazione

Elaborati serie “A” – Analisi urbanistico-edilizia

- | | |
|--|--------------|
| 03-A1 Stralcio PRG vigente – Vincolo idrogeologico | 1:2000/25000 |
| 04-A2 Stralcio PIP vigente | 1:1000 |
| 05-A3 Stato di fatto e trasformazioni in atto | 1:1000 |

Elaborati serie “P” – Progetto

- | | |
|--|-----------|
| 06-P1 Zonizzazione generale di inquadramento | 1:1000 |
| 07-P2.1 Lottizzazione e destinazione d'uso (Ambito A – Bivio S.S. 7 – Com. San Leucio) | 1:500 |
| 08-P2.2 Lottizzazione e destinazione d'uso (Ambito B – Bivio S.S. 7 – Serretelle) | 1:500 |
| 09-P3 Quadro comparativo delle superfici | 1:2000 |
| 10-P4 Viabilità, parcheggi, sezioni tipo e alberature | 1:1000 |
| 11-P5 Infrastrutture: rete idrica – rete fognaria | 1:1000 |
| 12-P6 Infrastrutture: rete pubblica illuminazione – rete metanifera – rete telefonica | 1:1000 |
| 13-P7 Sezioni e profili | 1:200/500 |
| 14-P8 Elenchi catastali | 1:1000 |

Art. 2 - Contenuto ed efficacia del P.I.P.

L'attuazione degli interventi nell'ambito territoriale del presente Piano di Insediamenti Produttivi (PIP), come descritto negli elaborati grafici e normativi di cui al precedente articolo, è finalizzata alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi produttive per aziende industriali, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, di servizio.

Il presente Piano, la cui validità decennale decorre comunque dalla data di approvazione, ha valore ed efficacia di Piano Particolareggiato Esecutivo, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 Agosto 1942 e della Legge Regionale n. 14 del 20.3.1982, come modificata dalla Legge Regionale n. 07 del 27/04/1998.

Art. 3 – Prescrizioni di natura geologica e geosismica

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano di Insediamenti Produttivi dovranno essere attuate conformemente al *Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni rischio idrogeologico più alto*, approvato dal Comitato Istituzionale **dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno** in data 27/10/1999 e pubblicato sulle Gazzette Ufficiali n.275 del 23/11/1999 (*rischio frana*) e 276 del 24/11/1999 (*rischio idraulico*), nonché alle prescrizioni geosismiche contenute nello studio geologico-tecnico redatto dal Dott. Geol. Sabino Aquino.

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente piano e le previsioni del Piano Straordinario citato, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 4 - Rapporti con lo strumento urbanistico generale

L'ambito del presente PIP è in *Variante d'ampliamento del P.R.G. vigente* approvato con Decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica della Regione Campania n. 9691 del 23 novembre 1983 che classifica la maggior parte dell'area come "Zona D".

Il presente strumento esecutivo è conforme al Piano di Zonizzazione Acustica redatto conformemente alle linee guida del DPCM 1 marzo 1991, alle Delibere di G.R. n.6131 del 20.10.1995, n.8758 del 29.12.1995 e n.558 del 24.02.1998.

Art. 5 - Destinazioni d'uso interne all'area P.I.P.

L'intero ambito produttivo del PIP è suddiviso nelle seguenti sottoclassi:

DA - *zona per insediamenti artigianali*

DIC - *zona per insediamenti industriali di completamento e/o satura*

DAC - *zona per insediamenti artigianali di completamento e/o satura*

DC - *zona per insediamenti commerciali e artigianali*

DCC - *zona per insediamenti commerciali di completamento*

DTA - *zona per attrezzature turistiche*

DS - *zona a servizi (parcheggi e verde vivo)*

DDC - *distributori di carburante*

DP - *fascia perifluviale*

Nell'attuazione del P.I.P. è prescritto il rispetto della classificazione funzionale d'intervento, distinta per destinazione d'uso, così come stabilito nei relativi elaborati

grafici e secondo le norme particolari di cui al Capo successivo.

Art. 6 - Strumenti di attuazione e gestione

Per l'attuazione delle opere pubbliche previste dal presente Piano, nonché per l'attuazione degli interventi nelle aree classificate DS – *zona a servizi (parcheggi e verde vivo)*, previa redazione del progetto degli interventi. L'Amministrazione Comunale può procedere sia mediante la pratica espropriativa per l'acquisizione delle aree, sia mediante procedure negoziate e/o *Project Financing*.

Per la realizzazione degli interventi edilizi nelle aree classificate DA - *zona per insediamenti artigianali*, il Comune procede all'assegnazione dei lotti mediante preventiva acquisizione delle aree e relativo frazionamento catastale dei lotti, coerentemente alla ripartizione indicata nelle tavole grafiche "*Lottizzazione e destinazione d'uso*". In alternativa, è consentito il rilascio della concessione edilizia qualora il richiedente avente titolo sia nella disponibilità dell'area nella misura minima del lotto minimo d'intervento contenuto all'interno dei lotti individuati.

L'attuazione degli interventi edilizi nelle altre sottoclassi avviene mediante il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.

E' sempre consentito, il cambio della destinazione d'uso, originariamente assentita e/o comunque consolidata, in destinazione commerciale o artigianale, nel rispetto degli indici e dei parametri.

Dalla data del rilascio della concessione a costruire, l'assegnatario si impegna a iniziare i lavori nei termini fissati con il Comune e comunque entro l'arco massimo di un anno. La loro ultimazione deve avvenire entro tre anni dal rilascio della concessione, fatti salvi i casi di opere la cui mole comporti un periodo di esecuzione maggiore, come dovrà risultare da apposita relazione tecnica esplicativa che l'assegnatario provvederà ad inoltrare al Comune all'atto della richiesta della concessione.

Nell'eventualità che i lavori autorizzati non vengano ultimati nei tempi prescritti, sarà cura dell'assegnatario presentare istanza per ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata, di cui andrà presentata documentazione tecnica di progetto.

Il Comune, per l'assegnazione dei lotti, dovrà deliberare un Regolamento in cui siano specificate in quale misura le aree possono essere cedute in proprietà ed in quale misura invece debbono essere concesse in diritto di superficie, le procedure per la utilizzazione delle aree artigianali, e, in particolare, le condizioni per l'assegnazione dei lotti agli imprenditori assegnatari, gli schemi definitivi di convenzione tra questi ed il Comune, i

criteri per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature tecnologiche

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le attrezzature tecnologiche di servizio agli insediamenti saranno realizzate nella loro totalità dall'Amministrazione Comunale, sulla base di progetti esecutivi redatti in conformità alle previsioni del P.I.P. .

Art. 8 - Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche

I costi relativi alle realizzazioni e alla gestione delle opere di cui al presente articolo saranno di competenza e a carico degli imprenditori-assegnatari.

La ripartizione dei costi suddetti avverrà in ottemperanza dei seguenti criteri e procedure e verrà effettuata sui rispettivi lotti di insediamento previsti dal piano:

- 1) in ragione della loro superficie fondiaria per opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature tecnologiche di servizio;
- 2) in ragione della superficie utile, per la quale gli imprenditori-assegnatari chiedono venga rilasciata concessione, per le opere di urbanizzazione secondaria;
- 3) per quanto riguarda i costi di gestione per la manutenzione e la fornitura dei servizi, verranno fatti gravare sugli assegnatari utenti in ragione delle singole necessità e modalità d'uso.

Si potrà all'uopo costituire un Consorzio di Gestione, composto da tutti gli assegnatari e dal Comune, che provveda, attraverso la stesura e la osservanza di un Regolamento di Gestione dei Servizi, alla conduzione diretta degli stessi ed ai criteri di riparto delle spese di gestione di cui sopra.

Art. 9 - Richieste di insediamento nelle aree del Piano

Alle imprese, cui sarà consentito di insediarsi nelle aree del piano, saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze nelle zone destinate agli insediamenti e relative superfici di pertinenza nelle aree residenziali.

A tale scopo i parametri di riferimento dovranno essere le esigenze immediate e quelle desumibili dai programmi di breve-medio periodo delle imprese e la cui quantificazione dovrà essere riportata nella convenzione da stipulare tra le imprese stesse e il Comune, di cui all'Art. 10 delle presenti norme.

Le Imprese che intendono usufruire delle aree di piano sono pertanto tenute ad allegare, alla domanda di insediamento indirizzata al Comune, tutti quegli elementi concernenti la propria attività e le previsioni di sviluppo della stessa.

Art. 10 - Convenzione tra Comune e assegnatari

Ai sensi dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971 n.865, contestualmente all'atto della consegna dell'area, tra il Comune e gli assegnatari viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'assegnatario e le sanzioni per la loro inosservanza.

La convenzione dovrà precisare:

- a) la superficie delle aree assegnate ed il regime cui sono sottoposte;
- b) l'ammontare della quota parte del costo globale di acquisizione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria da versare all'atto del rilascio della concessione a costruire, nonché l'assunzione degli obblighi derivanti dalle responsabilità di gestione per ogni assegnatario come previsto dal precedente art.8 delle presenti norme;
- c) l'impegno del concessionario a redigere i progetti degli edifici da realizzare nel pieno rispetto della normativa di piano, e, nel caso di forma associativa con altri assegnatari di lotti contigui per la realizzazione unitaria delle opere, l'impegno a redigere e presentare un progetto unitario di esecuzione, corredato dalla specifica documentazione richiesta, per il caso, dal Comune;
- d) i tempi massimi consentiti per l'inizio dei lavori di costruzione dei fabbricati e per la loro ultimazione, nonché i casi di proroga per detti termini;
- e) i criteri e gli obblighi cui attenersi in caso di vendita o locazione degli edifici da parte del concessionario a terzi, nonché i parametri per la determinazione dei prezzi di vendita o del canone di locazione;
- f) l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso previste per tutti gli edifici o parte di essi, siano essi di carattere commerciale industriale ed artigianale, siano essi a destinazioni residenziali connesse alle suddette attività;
- g) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- h) i casi di risoluzione della convenzione derivanti da inadempienza o inosservanza degli obblighi in essa contemplati;
- i) il tempo di validità della convenzione.

Art. 11 - Definizione di indici e parametri urbanistici utilizzati

Fermo restante le definizioni dei parametri e degli indici contenuti nel Regolamento Edilizio vigente, di seguito si riportano quelli utilizzati per l'attuazione del presente piano. In caso di contrasto sostanziale prevalgono le definizioni del Regolamento Edilizio vigente.

1) I_f = Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)

Per “indice di fabbricabilità fondiario” si intende il rapporto fra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria come definita dal Regolamento Edilizio vigente e come indicata nei grafici di progetto del presente Piano esecutivo.

2) I_t = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

Per “indice di fabbricabilità territoriale” si intende il rapporto tra il volume massimo realizzabile e la superficie territoriale della zona definita dal Regolamento Edilizio vigente.

2) I_u = Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)

E' il rapporto numerico tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e l'area edificabile del lotto, entrambe espresse in metri quadri.

3) I_c = Rapporto di copertura (mq/mq)

Per “rapporto di copertura” si intende il rapporto tra la superficie copribile e la superficie fondiaria come definita dal Regolamento Edilizio vigente.

4) H = Altezza della costruzione (m)

Per “altezza della costruzione” si intende la media geometrica delle altezze delle fronti, calcolate secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio vigente e non deve superare le altezze massime stabilite per ogni singola zona dalla presente normativa.

5) D_e = Distanza tra i fronti (m)

Per “distanza tra i fronti” degli edifici si intende la distanza minima tra le pareti verticali dei fabbricati, misurata a raggiera nei punti dei volumi di massima sporgenza come meglio definiti dal Regolamento Edilizio vigente.

6) D_c = Distanza dai confini (m)

Per “distanza dai confini” si intende la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche balconi, pensiline, cornicioni e porticati, nel caso che superino la larghezza di m.1,5, e la linea di confine.

7) D_s = Distanza dalle strade pubbliche (m)

Per “distanza dal filo stradale” si intende la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche balconi, pensiline, cornicioni e porticati, nel caso che superino la larghezza di m.1,5, e il ciglio stradale.

8) L_m = Superficie minima del lotto (mq)

per “superficie minima del lotto” si intende quella relativa all’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria come definita dal Regolamento Edilizio vigente.

CAPO II

NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NELLE AREE DEL P.I.P.

Art. 12 – DA – zona per insediamenti artigianali

La Zona DA è destinata alla realizzazione di nuovi stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali e commerciali.

E' consentita la realizzazione di un solo alloggio residenziale per ciascuna azienda produttiva ad uso di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6/5/1975 n. 26, art. 2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc.

E' inderogabilmente vietata l'installazione di attività nocive e/o insalubri. Le attività elencate nel D.M. 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.

L'unità minima di intervento attraverso la quale viene data attuazione pratica al Piano, ovvero l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria, è fissata, in minimo mq. 1000.

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nell'ambito dei lotti all'uopo assegnati ai richiedenti con le modalità di cui al Capo I.

I suddetti lotti sono accorpabili o divisibili fino ad interessare il comparto cui appartengono.

L'indicazione dei lotti individuati nelle tavole di progetto è da considerarsi puramente indicativa.

L'attività edificatoria, per le nuove costruzioni, dovrà osservare i seguenti indici e parametri:

Iu= 1,00 mq/mq

Ic= 0,50 mq/mq

H = 10,00 m.

De= 10,00 m.

Dc= 5,00 m.

Ds= *vedi art. 27 delle presenti Norme*

Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente Piano, purché vengano rispettate le modalità e i tempi stabiliti negli atti assentiti.

La superficie da destinare verde e a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata alle attività di cui al primo comma.

Le superfici che in ciascun lotto non saranno occupate da fabbricati, impianti, viabilità, parcheggi e recinzioni andranno sistemate a verde privato con un indice di piantumazione non inferiore ad 1 albero di alto fusto e 2 gruppi di arbusti ogni 100 mq di superficie.

Art. 13 – DIC – zona per insediamenti industriali di completamento e/o satura

La Zona DIC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti industriali e commerciali nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità fondiaria derivante dall'applicazione degli indici e parametri di cui all'art.12 delle presenti norme.

Nel caso i suddetti limiti siano già saturati, è consentito un incremento del 20% delle superfici nette produttive per adeguamento igienico-funzionale e/o a misure di sicurezza nel rispetto dei parametri di distanza esistenti.

È inderogabilmente vietata l'installazione di industrie nocive e/o insalubri. Le attività elencate nel D.M. 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.

Art. 14 – DAC – zona per insediamenti artigianali di completamento e/o satura

La Zona DAC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti artigianali e commerciali nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità fondiaria derivante dall'applicazione degli indici e parametri di cui all'art.12 delle presenti norme.

Nel caso i suddetti limiti siano già saturati, è consentito un incremento del 20% delle superfici nette produttive per adeguamento igienico-funzionale e/o a misure di sicurezza.

E' inderogabilmente vietata l'installazione di attività nocive e/o insalubri. Le attività elencate nel D.M. 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.

Art. 15 – DC – zona per insediamenti commerciali e artigianali

La Zona DC è destinata alla realizzazione di nuovi impianti commerciali e/o artigianali, ivi comprese medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R. n.1/2000, nonché di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

Iu= 1,00 mq/mq

Ic= 0,50 mq/mq

H = 10,00 m.

De= 10,00 m.

Dc= 5,00 m.

Ds= *vedi art. 27 delle presenti Norme*

Le superfici fondiarie che non saranno occupate da fabbricati, impianti, viabilità, parcheggi e recinzioni andranno sistemate a verde privato con un indice di piantumazione non inferiore ad 1 albero di alto fusto e 2 gruppi di arbusti ogni 100 mq di superficie.

Gli interventi costruttivi da realizzarsi all'interno delle aree dovranno, comunque, riguardare esclusivamente le seguenti categorie edilizie:

- a) edifici, capannoni ed impianti per attività commerciali e/o artigianali;
- b) un solo alloggio residenziale per ciascuna azienda ad uso del titolare o del personale addetto alla sorveglianza, custodia e manutenzione della struttura stessa, per una volumetria massima consentita pari a mc 400.

Per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L.765/67).

In caso di realizzazione di medie e grandi strutture distributive, come previste dallo Strumento Comunale di Distribuzione Commerciale, è comunque prescritta la dotazione minima di parcheggi di cui all'allegato "E" della L.R. n. 1/2000.

Art. 16 – DCC – zona per insediamenti commerciali di completamento

La Zona DCC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti commerciali nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall'applicazione degli indici e parametri di cui all'art.14 delle presenti norme.

Nel caso i suddetti limiti siano già saturati, è consentito un incremento del 20% delle superfici nette produttive per adeguamento igienico-funzionale e/o a misure di sicurezza.

Art. 17 – DTA – attrezzature turistiche

La Zona DTA è destinata alla realizzazione di alberghi, motel, residence, pensioni, ristoranti, bar caffè, pubblici servizi, attrezzature per il tempo libero in genere, attività commerciali ed uffici.

L'utilizzazione delle aree, per nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, dovrà osservare i seguenti parametri:

If= 3,2 mc/mq

H = 18,00 m.

De= 10,00 m.

Dc= 3,00 m.

Ds= *vedi art.27 delle presenti Norme*

Lm= 4000 mq

Art. 18 – DS – zona a servizi (parcheggi e verde vivo)

La zona DS è destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio e verde vivo pubblici di cui al D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale, a servizio dell'ambito PIP, con le procedure di cui al primo comma dell'art.6 delle presenti norme.

Negli elaborati grafici è riportata, con valore indicativo, la sistemazione di tali aree, mentre hanno valore prescrittivo la destinazione d'uso (parcheggio o verde pubblico).

Nella realizzazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali dovranno essere rispettate, in particolare, le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per ogni 50 posti auto, o frazione di 50, va riservato ai disabili almeno 1 posto auto di larghezza 3,20 m. adiacente ai percorsi pedonali e, preferibilmente, protetto da copertura.

Art. 19 – DDC – distributori di carburante

La Zona DDC comprende aree riservate agli impianti di distribuzione di carburante di cui al punto 4 della delibera di G.R. n. 8835 del 30/12/1999. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e alla citata delibera di G.R., che si intendono qui riportate.

Art. 20 – DP – fascia perifluviale

La Zona DP, esterna agli insediamenti edificabili del Piano, comunque appartenenti all'ambito PIP e quindi sottoposta alla presente normativa, riguarda aree destinate alla riqualificazione della vegetazione ripariale del Torrente Serretelle. Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche.

Sono esclusivamente ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde privilegiando l'uso di essenze appartenenti alla flora locale escluso i pioppi.

Art. 21 – Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi**a) Zona DA**

Gli edifici dovranno essere dotati di locale spogliatoio di dimensioni adeguate per ospitare tutti gli addetti alla lavorazione (non amministrativi) e consentire il deposito degli indumenti e degli effetti personali.

Per ogni addetto non amministrativo si devono considerare non meno di 2 mq di spogliatoio e nel locale dovrà essere garantito un adeguato ricambio d'aria e una buona illuminazione. Le pareti finestrate non potranno essere inferiori ad 1/3 della superficie di pavimento del locale. La dotazione dei servizi igienici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1 WC ogni 10 addetti ;
- 1 doccia ogni 10 addetti ;
- 1 lavabo ogni 3 addetti ;
- 1 orinatoio ogni 10 addetti.

Tutti i locali dovranno rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti vigenti. Essi potranno essere realizzati, indifferentemente, all'interno o all'esterno degli edifici industriali in cui si svolge l'attività produttiva. Se realizzati all'esterno dovranno essere posizionati rispettando le distanze come stabilito al punto a) dell'articolo precedente.

b) Zone DIC e DAC

Negli ampliamenti conseguenti a ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nelle nuove

costruzione di manufatti accessori e complementari, nonché negli interventi di adeguamento igienico-funzionale dovranno essere previste le dotazioni minime di cui al punto *a)* del presente articolo.

c) Zone DC e DCC

Le caratteristiche qualitative minime delle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa sono stabilite dalla L.R. Campania n.1/2000 al Capo I e Capo II e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 22 - Parcheggi e verde

Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non deve essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

Art. 23 - Recinzioni

Le recinzioni dei lotti non dovranno superare l'altezza di m.2 dei quali, nei fronti prospicienti la viabilità principale ed in corrispondenza degli incroci viari, metri 0,70 saranno costituiti da muratura piena e la restante parte da elementi metallici. Le recinzioni in muro pieno continuo, se necessarie, sono ammesse soltanto in corrispondenza dei confini tra lotti contigui e non dovranno superare l'altezza di m.2 dal piano di campagna.

La distanza minima dal confine stradale è fissata in m. 0,50.

Art. 24 – Accessi carrabili e viabilità interna degli insediamenti

Gli accessi carrabili agli stabilimenti industriali dovranno essere realizzati in modo da facilitare le manovre di entrata ed uscita degli autoveicoli o la loro temporanea sosta.

Le strade carrabili di penetrazione interna al lotto, non dovranno avere pendenze superiori al 10%, al fine di facilitare le manovre di immissione dei veicoli sulla viabilità, nonché l'eventuale transito di mezzi di soccorso.

Art. 25 – Volumi tecnici complementari

Le cabine elettriche a servizio delle aziende e taluni particolari volumi tecnici non direttamente utilizzati nel processo produttivo, il cui elevato dal piano di campagna non superi m.3,00 dalla linea di coronamento, potranno trovare sede in adiacenza alla

recinzione dei lotti contigui o anche ad una distanza inferiore dalla recinzione di quella prevista nei precedenti articoli, fatte salve le vigenti norme del codice civile.

Gli spazi in cui verranno localizzate le cabine di trasformazione ed i locali di consegna dell'energia, per i quali potrebbe risultare necessario l'intervento dei tecnici degli Enti preposti alla loro sorveglianza e manutenzione, dovranno prevedersi dotati di accesso indipendente al fine di consentire la fruizione dei normali accessi di ogni stabilimento.

Art. 26 – Aree residuali

Eventuali aree non coperte da edifici e ricadenti nell'ambito di singoli lotti artigianali potranno essere utilizzate per l'installazione di condutture per acquedotti, metanodotti, elettrodotti o linee telefoniche, da parte del Comune e saranno soggette a diritto di accesso, con esclusione di ogni indennità dovuta per l'installazione di tale diritto, al fine di assicurare le necessarie ispezioni e manutenzioni degli impianti.

Art. 27 – Distanza dalle strade e dalla ferrovia

La distanza dalle strade, con esclusione della S.S. n°7 “Appia”, da osservare per le nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti, fronteggianti le strade esistenti e/o di previsione è di m.10 e comunque secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. L'arretramento stradale rispetto al ciglio della S.S. n°7 “Appia” è stabilito in m 20 fino a nuova e diversa approvazione del nuovo perimetro del centro abitato di cui al Nuovo Codice della Strada.

Lungo il tracciato della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Sono consentite distanze inferiori al predetto limite qualora espressamente autorizzate dal Responsabile F.S. S.p.a. della gestione governativa Alifana e Benevento Napoli, prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione.

Sono comunque da intendersi qui richiamate e trascritte le norme di cui al Titolo III del citato D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.

Art. 28 – Fascia di rispetto elettrodotto (*D.P.C.M. 23 aprile 1992*)

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:
metri 10 (per linee a 132 KV);

metri 18 (per linee a 220 KV);

metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

CAPO III

REALIZZAZIONE DELLE OPERE - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Art. 29 - Norme generali di sicurezza

Gli edifici produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura, nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono, si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dalla legislazione vigente per le zone sismiche.

Nella realizzazione e nella conduzione degli insediamenti vanno rispettate, ove applicabili, le disposizioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.334.

Art. 30 - Prescrizioni generali antincendio

Ai fini della prevenzione incendi, gli edifici e le loro singole parti, nonché i relativi impianti, debbono essere progettati, eseguiti e/o installati e condotti in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, ivi comprese, ove applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 19.3.2001.

Art. 31 - Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL

L'installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia elettrica ad elevato potenziale (oltre 600 Volt per corrente continua ed oltre 380 Volt per corrente alternata) deve essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale dal proprietario o dall'esecutore dei lavori.

Per l'esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge, i regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericoli di incendio.

I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

Quando un tubo di gas debba essere incassato o debba attraversare una parete, un solaio od un vano non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine), il tronco non

ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo di ferro (di piombo nei gomiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori.

Per la progettazione, l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Min. Interno 31 marzo 1984, come modificato dai DD.MM. 15 ottobre 1992 e 20 luglio 1993.

Per la progettazione, l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Min. Interno 13 ottobre 1994, come modificato dal D.Min. Interno 10 maggio 2001 e con la precisazione di cui al D.Min. Interno 31 ottobre 2001.

In caso di uso domestico di apparecchi alimentati a GPL debbono, inoltre, adottarsi le cautele di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 14.07.1967 n. 78.

In particolare:

- debbono essere installati all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, possibilmente all'aperto oppure in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno del locale ed arcate direttamente verso l'esterno; nell'attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l'interno ed aperta verso l'esterno; la tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso;
- la tubazione flessibile di collegamento all'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del GPL; le sue giunzioni debbono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazioni.
- debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l'erogazione del GPL in caso di spegnimento di fiamma.

Art. 32 – Altri requisiti relativi alla sicurezza

Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.

Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose.

Gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. devono essere assoggettati in particolare alle norme CEI.

Vanno, comunque, rispettate le norme di cui alla L.46/90 e relative disposizioni attuative.

Gli edifici – in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità degli occupanti e quella dei soccorritori. Vanno, inoltre, rispettate le norme in materia di protezione dalle scariche atmosferiche.

I materiali di costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericoli per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti.

I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile.

Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone.

I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a mt. 1,10 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza del suolo.

Gli spazi destinati alla circolazione verticale e orizzontale - interni ed esterni - non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdruciolevoli, illuminazione insufficiente.

L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed, in generale, quella degli spazi comuni interni ed esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte.

Le coperture non orizzontali degli edifici debbono esser dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25 gradi, le coperture debbono essere dotate anche di una barriera di contenimento continua ed adeguatamente dimensionata.

Art. 33 - Forni e camini industriali

I forni ed i camini industriali debbono avere pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate.

Fatte salve le disposizioni dell'art.890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità di esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m.10 dalla pubblica via; avere un'altezza non inferiore a m.20 ma superiore di almeno m.6 dall'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m.40.

Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'UTC o l'eventuale Amministrazione Consortile, può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori.

Vanno in ogni caso rispettate le norme in materia di prevenzione degli incendi e in materia di protezione dalle scariche atmosferiche.

CAPO IV

REALIZZAZIONE DELLE OPERE - NORME IGIENICHE E AMBIENTALI

Art. 35 - Norme generali

Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri e sicuri.

Essi non debbono inoltre provocare, localmente ed altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo.

Le attività produttive, industriali, commerciali od artigianali, debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'acqua, il suolo e l'aria, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fito-farmaci, solventi, ecc.) sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie.

E' prescritto a tal fine che:

- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;
- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima dell'immissione nella fognatura comunale;
- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato.

Si applicano, oltre alle norme che seguono, le vigenti leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché in materia di inquinamento elettromagnetico; i relativi regolamenti di applicazione; i regolamenti comunali.

In ogni caso, gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati e/o installati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, nella accezione più lata, vengano contenuti al massimo.

Tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento o ventilazione centralizzati, per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

Art. 36 - Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere architettoniche

Tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuovi insediamenti dovranno rispettare le normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici (in particolare, dalla legge 10 del 09/01/1991 e relativi regolamenti attuativi) e di eliminazione delle barriere architettoniche

(ai sensi delle norme vigenti in materia, rispettivamente per gli spazi ed edifici pubblici e privati).

Art. 37 - Requisiti relativi alla purezza dell'aria

Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in nessun locale si superino le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi di aria effettivamente realizzabili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.

I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi o altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.

Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinamenti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti da essi prodotti.

I locali destinati ad uffici e ad attività commerciali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale debbono condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste.

I locali destinati a servizi igienici o a cabine di cottura non muniti di serramenti verso l'esterno debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria.

I servizi, le cucine ecc, nei quali è prevista l'espulsione forzata, debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

Art. 38 - Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile

I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati a raccogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m.25 da questi.

I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm.2 o con altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante.

La loro profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acquea (profonda) non inquinata.

La bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello.

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe.

Il terreno circostante, per un raggio di almeno m.2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

Per i pozzi tubolari, saranno date di volta in volta disposizioni dall'UTC.

Art. 39 – Modalità generali di scarico delle acque

Le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
- acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e di ogni altro accessorio con analoga funzione, nonché le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;
- acque luride: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
- acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti normative anti-inquinamento.

Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni. Dovrà, altresì, essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con collegamento ad impianto depurativo centralizzato, o a più impianti depurativi, che comunque dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente al D.Lgs. n° 152 dell'11/5/99 e succ. mod. ed int. .

Le fognature e le tubazioni di acque di scarico luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di tubazioni di acqua potabile.

Per il deflusso delle acque nere deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione estese oltre la

copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, come definite in precedenza, devono essere convogliate, prima della immissione nella rete pubblica, in una fossa biologica di tipo Imhoff seguita da pozzetto di ispezione per i controlli della A.S.L., dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa.

Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne. L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle norme vigenti.

Nelle zone non servite dalla rete fognante, lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti.

L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire solo con apposita autorizzazione dal Comune.

Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

Per le acque inquinanti, come definite in precedenza, vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare, ivi comprese le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Art. 40 - Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi

E' prescritto l'obbligo di adottare tutti gli interventi (accorgimenti, impianti, misure tecnologiche, modifica dei cicli produttivi e delle materie utilizzate) necessari affinché gli scarichi liquidi, all'atto della loro immissione nella fognatura comunale o negli appositi impianti di smaltimento, corrispondano ai limiti di accettabilità fissati dalla legislazione vigente.

Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei liquidi conforme ai limiti ed alle norme emanate dagli enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui deve essere richiesto il permesso di scarico. Il permesso viene dato per convenzione.

Ai fini di tale conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo favorevole degli impianti di trattamento, eseguito dagli organi preposti al compito ai sensi della legislazione vigente.

Art. 41 - Altri scarichi industriali

I laboratori artigianali di nuovo impianto e gli stabilimenti industriali e i laboratori artigianali derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinché le lavorazioni:

- non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo;
- non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose;
- non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o correnti vaganti che possano essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo.

Gli scarichi non inquinanti, tossici o comunque pericolosi debbono essere abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere immessi nell'atmosfera.

In ogni caso gli effluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto della situazione meteorologica e dell'eventuale strato di inversione termica.

Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, nocivi od inquinanti, debbono essere anch'essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito approvato dall'Amministrazione Comunale ed essere oggetto di misure particolari (interramento, mascherature, ecc.) affinché non producano disturbo, pericolo o deturpazione dell'ambiente.

Art. 42 - Serbatoi di carburante e di oli combustibili

I serbatoi di carburante e di oli combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di m 300 da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravasamento, di prevenzione delle perdite ed antincendio.

L'A.C. può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.

Art. 43 - Scarichi di vapori e di gas - norme antismog

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi

innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici è di m.10.

Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla legislazione vigente.

Art. 44 – Fonti di inquinamento elettromagnetico

Strutture ed impianti, fissi o mobili, che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche, quali gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile, possono essere ubicati esclusivamente nelle aree classificate DT – *zona servizi tecnologici*.

In ogni caso, ai sensi dell'art.5 della L.R.n.14/2001, i limiti massimi di esposizione da rispettare in tutto l'ambito del presente Piano sono quelli previsti dall'art.3 e dalla relativa Tabella 1 del D.M.10.9.1998 n.381 e succ. mod. ed int., o comunque, quelli di volta in volta stabiliti dalle norme statali e regionali in materia.

Per quanto riguarda gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, in tutto l'ambito del presente Piano va rispettato il limite di induzione magnetica, misurata al ricevitore, di 0,2 micro-tesla in prossimità degli edifici e delle aree con destinazione che implichi la permanenza di persone per un tempo superiore a quattro ore giornaliere.